

Decreto Rep. Prot. n.
Anno 2024 Tit. VII Cl. 1 Fasc.

OGGETTO: Procedure selettive per l'assunzione di n. 3 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2024RUA04 – Autorizzazione e indizione

LA RETTRICE

Viste le delibere adottate dai Consigli di Dipartimento riportate negli allegati al presente bando con le quali viene richiesta l'attivazione di procedure selettive per l'assunzione di n. 3 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno indicato nei singoli allegati, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni

Visto il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016"

Vista la Legge 31 marzo 2005, n. 43

Visto il Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Visto il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49

Visto il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

Vista la Legge 29 giugno 2022, n. 79 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

Visto il vigente Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell'art.14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79)

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 12 marzo 2012 con la quale è stato stabilito il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui al comma 3, lett. a) del citato articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Visto il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 – PIAO", approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2022, e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2022 e del 18 luglio 2023 che hanno approvato l'assegnazione delle risorse per il piano di reclutamento del personale 2022-2024 e l'assestamento del piano stesso

Visti i Decreti del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 relativi ai Piani Straordinari di Reclutamento del Personale Universitario

Considerata la necessità di attivare le procedure di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui agli allegati al presente bando in quanto

risultano coperte dalla programmazione triennale 2022-24 o da finanziamenti esterni ovvero fondi propri disponibili nei budget del dipartimento

Considerato che tali procedure vengono attivate secondo le previsioni della disciplina transitoria di cui all'art. 14, comma 6-quinquiesdecies del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, come convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79

Preso atto che le posizioni dispongono delle coperture finanziarie come attestato dalle strutture interessate sulla base della programmazione di Ateneo

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

Art.1 - Autorizzazione e indizione procedure pubbliche di selezione

Sono autorizzate e indette le procedure selettive per l'assunzione di n. 3 ricercatori, con regime di impegno indicato nei singoli allegati, mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36), come indicato negli allegati che costituiscono parte integrante del presente bando.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione le candidate e i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del seguente requisito:

- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

Le candidate e i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare copia del provvedimento rilasciato dalle competenti autorità, con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza o l'equivalenza al corrispondente titolo italiano. La documentazione comprovante il riconoscimento del titolo straniero, o quantomeno la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di riconoscimento presentata alle Autorità competenti, dovrà essere prodotta all'Amministrazione al momento della stipula del contratto, fermo restando che la documentazione comprovante l'equipollenza o l'equivalenza del titolo straniero dovrà in ogni caso, pena la risoluzione del contratto di assunzione, essere prodotta all'Amministrazione entro e non oltre 180 giorni dalla presa di servizio.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione alla selezione. **Le candidate e i candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Fino alla stipula del contratto di lavoro, la Rettrice può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.**

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva coloro che si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

- 1) esclusione dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) destituzione o dispensa, oppure dichiarazione di decadenza da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;

3) assunte o assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

4) titolarità di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

5) avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con la Rettrice, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3 - Presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla pagina della piattaforma Pica: <https://pica.cineca.it/unipd/>.

Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le **Note sulla Presentazione della domanda di partecipazione** e **Le linee guida PICA**, disponibili alla pagina:

<https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a>

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13.00 del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Pena l'esclusione, la domanda deve essere firmata dalla candidata o dal candidato e corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La candidata o il candidato potrà accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione anche tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) - livello 2. In tal caso non sarà necessario firmare la domanda.

Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.

In caso di comprovata impossibilità tecnica l'Amministrazione si riserva di accettare la domanda di ammissione anche in formato cartaceo, purché pervenuta entro la data di scadenza del bando.

Coloro che provengono da Paesi non appartenenti all'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di dichiarare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Coloro che provengono da Paesi non appartenenti all'Unione Europea non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare la procedura telematica per il caricamento dei titoli in formato *pdf* e dei certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui hanno la cittadinanza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Gli originali

di detti documenti devono essere esibiti alla commissione in sede di discussione dei titoli e produzione scientifica e, in ogni caso, prodotti all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

L'Amministrazione, in ogni fase della procedura selettiva, si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richieste all'Ufficio Personale Docente (n. telefono 049-8273170 – 049-8273288), e-mail reclutamento.docenti@unipd.it

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il supporto tramite il link in fondo alla pagina: <https://pica.cineca.it/unipd>

Art. 4 - Contenuto delle domande

Nella domanda le candidate e i candidati dovranno indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) codice fiscale;
- 3) luogo e data di nascita;
- 4) luogo di residenza;
- 5) cittadinanza posseduta;
- 6) la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare, nonché l'eventuale indicazione di "primo bando", "secondo bando", se prevista dal relativo allegato al bando;
- 7) di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 2 del presente bando e nel rispettivo allegato;
- 8) *se in possesso della cittadinanza italiana*: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; *se non in possesso della cittadinanza italiana*: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- 9) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 10) *solo per i cittadini italiani*: la posizione nei confronti del servizio militare;
- 11) di non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- 12) di non essere già assunta o assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima e seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessata o cessato o dal servizio;
- 13) di non essere stato titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;

14) *solo per coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana*: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

15) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con la Rettrice, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

16) di aver preso visione del Regolamento alla pagina

<https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a>

Le candidate e i candidati con disabilità devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nella domanda è possibile eleggere un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria. E' necessario altresì indicare i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.

Ogni variazione riguardante i recapiti indicati nella domanda deve essere tempestivamente comunicata alla Rettrice a mezzo PEC (amministrazione.centrale@pec.unipd.it), oppure inviata all'Ufficio Personale Docente, mediante dichiarazione debitamente firmata e datata con allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità, a mezzo posta elettronica all'indirizzo reclutamento.docenti@unipd.it.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte della candidata o del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5 – Elementi oggetto di valutazione

Ai sensi del Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell'art.14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79) gli elementi oggetto di valutazione sono i seguenti:

a) Attività Didattica

Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, all'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti.

b) Pubblicazioni Scientifiche

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini concorsuali è svolta sulla base dei seguenti criteri:

1. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
2. congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

4. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (ad esempio primo, secondo, ultimo autore/nome, corresponding author).

c) Valutazione del Curriculum

La valutazione del curriculum è comprensiva dei seguenti elementi.

1) Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, si considerano i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Sono considerate inoltre le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale.

2) Fatta salva la valutazione delle pubblicazioni presentate ai fini concorsuali, nella valutazione del curriculum deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa. Ai fini della valutazione di tale continuità, non si considerano i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio. Ai fini della valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono di uno o più indicatori bibliometrici, eventualmente normalizzati per età accademica, quali:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili).

Per i settori non bibliometrici le Commissioni si avvalgono dei criteri riconosciuti dalla comunità scientifica in ambito nazionale e internazionale per il proprio settore.

3) Ai fini della valutazione di eventuali attività istituzionali, organizzative e di servizio, per quanto pertinenti al ruolo, si tiene conto del grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità.

d) Attività assistenziali in ambito sanitario

Ai fini della valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario si tiene conto della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine, oltre che della coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando.

Art. 6 – Pubblicazioni

Le pubblicazioni che le candidate e i candidati intendono presentare dovranno essere **inviato esclusivamente in formato pdf** tramite l'apposita sezione **“Pubblicazioni e prodotti della ricerca ritenuti utili ai fini della selezione”** della procedura telematica.

Ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte.

Le **pubblicazioni**, ritenute utili ai fini della selezione, dovranno essere presentate rispettando il numero **massimo** previsto dall'allegato del bando. L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla selezione sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione, con provvedimento della Rettrice.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'editore, secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.

La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è da considerarsi pubblicazione ai sensi del DM 243/2011 e se presentata come pubblicazione, sarà conteggiata nel numero massimo di pubblicazioni.

Si precisa inoltre che verrà valutata da parte della Commissione giudicatrice esclusivamente la documentazione relativa a titoli, pubblicazioni e curricula caricata da coloro che presentano la candidatura sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e residente. In particolare saranno utilizzate solo le informazioni reperibili nella domanda, mentre **non verranno utilizzate informazioni reperibili dai link delle pagine web inseriti nei curricula allegati alle domande.**

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o ISSN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

Le pubblicazioni redatte in lingua francese, inglese, tedesco e spagnolo possono essere presentate nella lingua originale. Le pubblicazioni oggetto di valutazione possono essere presentate nella lingua originale anche nei casi in cui la procedura selettiva riguardi uno specifico settore linguistico.

Negli altri casi le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito, redatta da chi presenta la candidatura e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Fermo restando il numero massimo di pubblicazioni previste dall'allegato del bando, per comprovate e motivate ragioni tecniche non dipendenti da chi presenta la domanda, le pubblicazioni che risultassero eccedenti lo spazio di 30 megabyte dovranno essere riportate in un elenco puntuale da inserire nella piattaforma informatica; le pubblicazioni, in tale ipotesi, dovranno essere caricate in formato non modificabile (PDF/A) in una memoria di massa portatile (pen drive, chiavetta usb), che dovrà essere spedita entro e non oltre le ore 13.00 dei termini di scadenza del bando a mezzo raccomandata, posta o pacco celere o corriere con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli Studi di Padova - Palazzo Storione - Ufficio Personale Docente, Riviera Tito Livio, n. 6 - 35123 Padova. In alternativa, il suddetto elenco potrà essere inviato a mezzo PEC (amministrazione.centrale@pec.unipd.it).

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale o del corriere accettante.

Sulla busta si dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la selezione a cui intende partecipare, precisando il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare. Sul dispositivo dovranno essere riportati il proprio nome e cognome e data di nascita.

In alternativa, sia le suddette pubblicazioni (cioè quelle che risultassero eccedenti lo spazio di 30 megabyte) che l'elenco potranno essere inviati a mezzo PEC (amministrazione.centrale@pec.unipd.it) entro i termini di scadenza del bando.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore, che comportino il mancato ricevimento della memoria di massa portatile.

Art. 7 – Rinuncia di partecipazione alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Rettrice a mezzo PEC (amministrazione.centrale@pec.unipd.it) o inviata all'Ufficio Personale Docente come istanza in formato pdf, debitamente firmata e datata con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità a mezzo di posta elettronica all'indirizzo reclutamento.docenti@unipd.it.

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

Art. 8 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata secondo quanto previsto all'art. 13 del vigente Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell'art.14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79), disponibile al seguente link <https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a>

Dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della commissione all'Albo ufficiale dell'Università decorre **il termine di trenta giorni** di cui all'art. 9 del D.L. 120/1995, convertito con modificazioni in Legge 236/1995, per la presentazione alla Rettrice di eventuali istanze di ricusazione da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. L'istanza di ricusazione, debitamente firmata e datata, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, potrà essere trasmessa all'Ufficio Personale Docente in formato pdf, a mezzo di posta elettronica all'indirizzo reclutamento.docenti@unipd.it o a mezzo PEC (amministrazione.centrale@pec.unipd.it).

Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, tale termine cessa di decorrere anche anticipatamente. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Decorsi sette giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, la Commissione può comunque iniziare i lavori, fermo restando che la presentazione di eventuali istanze di ricusazione sospende il procedimento ai fini della valutazione dell'istanza ed eventuale sostituzione del commissario ricusato.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. Per la composizione delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

Art. 9 – Svolgimento della selezione

La selezione viene effettuata dalla Commissione secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell'art.14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79).

In particolare la Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario e predetermina, in applicazione del bando e degli **articoli 7-12 del Regolamento summenzionato**, i criteri per:

- a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata, del curriculum e dell'attività didattica e dell'eventuale attività assistenziale in ambito sanitario secondo quanto previsto;
- b) l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata negli allegati al bando;
- c) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana.

Se **non diversamente previsto dai rispettivi allegati al presente bando**, la Commissione giudicatrice determina i punteggi da attribuire a:

- a) pubblicazioni scientifiche: tra 50 e 70;
- b) didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: tra 0 e 10;
- c) curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: tra 10 e 30;
- d) attività assistenziali, ove rilevanti: tra 5 e 20.

I criteri adottati sono pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo, per almeno sette giorni, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette giorni la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi procede alla valutazione preliminare comparativa dei candidati esprimendo un motivato giudizio analitico sulle pubblicazioni scientifiche, sull'attività didattica, sul curriculum, nonché sull'attività assistenziale per le procedure in ambito sanitario, secondo i criteri e i parametri predeterminati.

Le candidate e i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

In tal caso la Commissione, al termine della seduta di predeterminazione dei criteri, presa visione delle domande ammesse, può convocare, due sedute da svolgersi in via consecutiva. Nella prima verrà effettuata la valutazione preliminare comparativa dei candidati, i cui esiti saranno immediatamente pubblicati al termine della stessa; nella seconda si procederà alla discussione pubblica. Data, sede, orario e modalità di svolgimento della discussione pubblica (in presenza o telematica), saranno pubblicati all'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito dell'Ateneo, almeno venti giorni prima del loro svolgimento.

Qualora, invece il numero dei candidati sia maggiore di sei, in seguito alla valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica le candidate e i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità.

L'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, nonché la modalità di svolgimento della discussione (in presenza o telematica), sede, data, e orario della discussione e della prova orale sono pubblicati all'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito dell'Ateneo, almeno venti giorni prima della discussione.

Le pubblicazioni all'Albo ufficiale di Ateneo hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto le candidate e i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, nei giorni e nel luogo stabiliti senza ulteriore convocazione. La mancata presentazione o il mancato collegamento in via telematica sono considerati definitiva rinuncia implicita alla selezione.

La Commissione, a seguito della discussione, attribuisce un punteggio analitico a ciascuna delle pubblicazioni presentate, all'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, al curriculum e all'attività assistenziale, ove rilevante, ed esprime il giudizio sulla prova orale.

Con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua la candidata vincitrice o il candidato vincitore, che deve avere conseguito una valutazione complessiva di almeno 60 punti. **All'attribuzione dei punteggi non consegue alcuna graduatoria.**

I giudizi espressi dalla Commissione sono pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo. La pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Come previsto dall'art 16 del vigente Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, i lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. La Rettrice può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione.

La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente; nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, la Rettrice rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.

Art. 10 – Proposta di chiamata del Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione, **come previsto dall'art. 17 del Regolamento** per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell'art.14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79) , formula, entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto.

Qualora il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di non procedere alla proposta di chiamata in relazione alla adeguatezza del profilo professionale del candidato rispetto all'obiettivo di ricerca oggetto della procedura selettiva ed alle esperienze specialistiche necessarie per poter affrontare l'attività indicata nell'avviso di selezione, non potrà richiedere per un anno dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, l'attivazione di una procedura di selezione per un posto dello stesso profilo, o, qualora non previsto, per lo stesso settore concorsuale fatte salve le procedure finanziate con fondi UE. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, la Rettrice assegna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.

La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Contratto di lavoro e assunzione

L'assunzione del ricercatore avviene a conclusione della procedura di chiamata di cui al precedente art. 10, **secondo quanto disposto dal Titolo IV Rapporto di lavoro – artt. 19-26 del Regolamento vigente per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato**, mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, sottoscritto dal ricercatore e dalla Rettrice.

I diritti e i doveri del ricercatore sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001, il contratto del ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato o autonomo né con lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università, fatto salvo, per i ricercatori con regime d'impegno a tempo definito, l'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo, purché non determini situazioni di conflitto di interesse

rispetto all'Ateneo. In ogni caso, trovano applicazione le norme del vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni compatibilmente con le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato.

Il trattamento economico e quello previdenziale del ricercatore sono regolati dalla vigente normativa in materia.

Art. 12 - Documentazione ai fini dell'assunzione

Il ricercatore chiamato sarà invitato a presentare ai fini dell'assunzione all'Ufficio Personale Docente le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego, come specificati all'art.4, comma 1, del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di pensione e l'eventuale iscrizione ad albi professionali.

Dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Ferme restando le predette incompatibilità, se il ricercatore è dipendente di una Pubblica Amministrazione o di un ente o di una società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego.

Il ricercatore cittadino di Paesi non appartenente all'Unione Europea, può presentare le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Il ricercatore cittadino Extra UE, per l'assunzione, dovrà essere in possesso di titolo di soggiorno valido ai fini lavorativi in Italia.

Art. 13 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si applica la disciplina prevista dal vigente Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell'art.14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 la responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria Fusaro, Direttrice dell'Ufficio Personale docente– Riviera Tito Livio, 6, Padova.

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente bando è finalizzato esclusivamente a tutte le attività connesse alla presente procedura concorsuale. L'informativa, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile alla pagina: <https://www.unipd.it/privacy>

Padova, *data della registrazione*

La Rettrice
Prof.ssa Daniela Mapelli
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Anna Maria Fusaro	Il Dirigente dott. Tommaso Meacci	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
---	--------------------------------------	--